

Da "avv.achillebuffardi@pec.it" <avv.achillebuffardi@pec.it>

A "urbanistica" <urbanistica@pec.comune.castelvoturno.ce.it>, "cvoturno" <cvoturno@pec.comune.castelvoturno.ce.it>

Data giovedì 20 maggio 2021 - 17:38

VISONE ADELE / COMUNE DI CASTEL VOLTURNO - SENTENZA TAR NAPOLI 1704/2021

Scrivo in nome e per conto della signora Visone Adele, quale titolare dell'omonima ditta individuale Baffonautica di Visone Adele, per rilevare che ad oggi Codesto Comune non ha ancora ottemperato alla sentenza del TAR Napoli - Sezione VIII n. 1704/2021 del 15 Marzo 2021, notificata il 16 Marzo 2021.

Come noto a Codesto Comune, il TAR, con la richiamata sentenza, ha ordinato di provvedere entro 60 giorni in ordine alla diffida prot. 46917 del 14 Ottobre 2020 con la quale la signora Visone aveva invitato a concludere, a mezzo provvedimento espresso, il procedimento avviato con richiesta di permesso di costruire prot. 59327 del 7 Dicembre 2018, nominando, in caso di persistente inerzia, il dirigente della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Campania quale commissario ad acta.

Con la presente, quindi, sono a confidare nella conclusione del procedimento.

In mancanza sarò costretto a chiedere al nominato Commissario ad acta di intervenire per dare esecuzione alla Sentenza del TAR Napoli n. 1704/2021.

Certo di un cortese riscontro.

Distinti saluti

Avv. Achille Buffardi

Allegato(i)

202101704_01.pdf (139 KB)

Da "cvolturno@pec.comune.castelvoturno.ce.it" <cvolturno@pec.comune.castelvoturno.ce.it>
"risumane@pec.comune.castelvoturno.ce.it" <risumane@pec.comune.castelvoturno.ce.it>,
A "ragioneria@pec.comune.castelvoturno.ce.it" <ragioneria@pec.comune.castelvoturno.ce.it>,
"urbanistica@pec.comune.castelvoturno.ce.it" <urbanistica@pec.comune.castelvoturno.ce.it>,
"avvocatura@pec.comune.castelvoturno.ce.it" <avvocatura@pec.comune.castelvoturno.ce.it>

Data venerdì 21 maggio 2021 - 09:48

**Prot.N.0023951/2021 - POSTA CERTIFICATA: VISIONE ADELE / COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
- SENTENZA TAR NAPOLI 1704/2021**

OGGETTO:

POSTA CERTIFICATA: VISIONE ADELE / COMUNE DI CASTEL VOLTURNO - SENTENZA TAR NAPOLI 1704/2021

ALLEGATI:

Documento principale: 202101704_01.pdf

Allegato N.1: CORPO DEL MESSAGGIO (body.html)

DatiProtocollazione.xml

Allegato(i)


202101704_01.pdf (139 KB)

body.html (1 KB)

DatiProtocollazione.xml (2 KB)

Publicato il 15/03/2021

N. 01704/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04986/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4986 del 2020, proposto da Adele Visone, rappresentata e difesa dall'avvocato Achille Buffardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Castel Volturno, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Castel Volturno in ordine alla diffida della signora Visone Adele, quale titolare della ditta individuale Baffonautica di Visone Adele, assunta al protocollo del Comune di Castel Volturno 46917 del 14 Ottobre 2020 con la quale ha invitato esso Comune di Castel Volturno a concludere, a mezzo adozione di un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della diffida, il procedimento avviato con la richiesta assunta al prot. 59327 del 7 Dicembre 2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 la dott.ssa Paola Palmarini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone la ricorrente di avere la disponibilità di un terreno, composto da 4 particelle, a monte dello specchio d'acqua del fiume Volturno, contraddistinte nel NCT di Castel Volturno al foglio 27 n.ri 5322 di mq 1.145,00, 583 di mq 3.214,00, 707 di mq 2.316,00, 5357 di mq 2.599 e, quindi, per complessivi mq 9.274 e che:

- sul suddetto appezzamento, previa concessione dell'antistante specchio d'acqua, intendeva realizzare un cantiere nautico con l'installazione di elementi modulari per attracco natanti e allestimento, sulla terraferma, di attrezzature atte all'attività di alaggio e varo delle imbarcazioni;

- pertanto, chiedeva in qualità di titolare della ditta Baffolandia di Visone Adele, in data 7 dicembre 2018 al Comune di Castel Volturno: a) il permesso di costruire per la realizzazione del predetto cantiere nautico attraverso l'installazione di elementi modulari per attracco natanti e allestimento, sulla terraferma, di attrezzature atte all'attività di alaggio e varo delle imbarcazioni, nonché, b) la concessione per l'occupazione dell'antistante spazio acqueo e, c) il parere per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

- non avendo ottenuto riscontro inoltrava in data 14 ottobre 2020 una diffida al Comune.

Non avendo ottenuto risposta dall'ente locale, la ricorrente ha adito il T.A.R. per sentir dichiarare l'illegittimità della condotta omissiva tenuta dall'amministrazione.

A sostegno della sua pretesa ha articolato diverse censure di violazione di legge ed

eccesso di potere.

Non si è costituito il Comune di Castel Volturno.

Alla camera di consiglio del 10 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La Sezione (n. 1409 del 2 marzo 2021) ha recentemente ricordato che “Affinché possa configurarsi il silenzio inadempimento contestabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 L. n. 241 del 1990, 31 c.p.a. e 117 c.p.a., occorre che sussista un obbligo di provvedere e che, decorso il termine di conclusione del procedimento, non sia stato assunto alcun provvedimento espresso, avendo tenuto l’Amministrazione procedente una condotta inerte. In particolare, la giurisprudenza...ha ritenuto che un obbligo di provvedere sussista in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano all’Amministrazione l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione pubblica (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 settembre 2018, n. 05344). Ogniqualvolta la realizzazione della pretesa sostanziale vantata dal privato dipenda dall’intermediazione del pubblico potere, l’Amministrazione, dunque, è tenuta ad assumere una decisione espressa, anche qualora si faccia questione di procedimenti ad istanza di parte e l’organo procedente ravvisi ragioni ostative alla valutazione, nel merito, della relativa domanda: l’attuale formulazione dell’art. 2, comma 1, L. n. 241 del 1990, pure in caso di “manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità ... della domanda”, impone l’adozione di un provvedimento espresso, consentendosi in tali ipotesi soltanto una sua redazione in forma semplificata, ma non giustificandosi una condotta meramente inerte”.

Come sopra esposto il Comune di Castel Volturno è rimasto inerte sulla richiesta di concludere il procedimento avviato con la domanda del 7 dicembre 2018 volta a ottenere i titoli per realizzare delle opere sul terreno di proprietà e sull’antistante

specchio d'acqua (da dare in concessione).

Nella fattispecie, l'amministrazione è, dunque, venuta meno all'obbligo di adottare un provvedimento espresso in risposta all'istanza dell'interessata.

Alla luce delle argomentazioni che precedono deve, dunque, essere riconosciuta l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Castel Volturno sulla diffida inoltrata dalla ricorrente.

L'amministrazione comunale dovrà pertanto concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso nel termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Nel caso di inadempienza si nomina sin da ora, quale commissario ad acta, il dirigente della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania od un funzionario all'uopo da lui delegato, che provvederà, su specifica richiesta della ricorrente, nell'ulteriore termine di 90 gg.

Il commissario, prima del suo insediamento, accerterà se nelle more è stata adottata la determinazione comunale e, in caso di perdurante inadempimento, la adotterà in sostituzione.

Vanno posti a carico del Comune gli oneri per l'eventuale attivazione del commissario con la precisazione che, alla relativa liquidazione, si provvederà con separato provvedimento all'esito della presentazione di apposita relazione da parte del Commissario.

Le spese processuali seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990, sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012, convertito nella legge n. 35 del 2012, va disposta la comunicazione della presente decisione – una volta passata in giudicato – alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e,

per l'effetto ordina al Comune di Castel Volturno di provvedere in ordine all'istanza indicata in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di inesecuzione nomina sin d'ora quale commissario ad acta il dirigente della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania od un funzionario all'uopo da lui delegato, che provvederà, su specifica richiesta della ricorrente, nell'ulteriore termine di 90 gg.

Pone a carico del Comune gli oneri per l'eventuale attivazione del commissario con la precisazione che, alla relativa liquidazione, si provvederà con separato provvedimento all'esito della presentazione di apposita relazione da parte del Commissario.

Condanna l'amministrazione intimata a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato.

Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente pronuncia – una volta passata in giudicato – alla Corte dei conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore

Rosalba Giansante, Consigliere

L'ESTENSORE
Paola Palmarini

IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO